# REGOLAMENTO (CEE) N. 1325/87 DELLA COMMISSIONE

## del 13 maggio 1987

## che modifica il regolamento (CEE) n. 1528/78 recante modalità di applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1985/86 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 8 bis del regolamento (CEE) n. 1417/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativo al regime di aiuti per i foraggi essiccati [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1173/87 [4], prevede l'obbligo del riconoscimento per gli acquirenti di foraggi da essiccare presso i quali le imprese di trasformazione possono approvvigionarsi ; che è opportuno adeguare le modalità di controllo previste dall'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1210/87 [6], nei casi in cui le imprese di trasformazione si riforniscano presso acquirenti riconosciuti ; che è necessario indicare le condizioni alle quali gli acquirenti di foraggi da essiccare possono essere riconosciuti ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1528/78 è modificato come segue :

1. All'articolo 20, il testo dei primi due commi è sostituito dal seguente testo :

« Le imprese di trasformazione presentano all'organismo incaricato di controllare il diritto all'aiuto i contratti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1417/78 stipulati con i produttori entro un mese dalla data della loro conclusione.

Qualora si rifornisca presso acquirenti riconosciuti, l'impresa di trasformazione presenta all'organismo incaricato del controllo del diritto all'aiuto, entro un mese dalla data di consegna dei prodotti, una dichiarazione relativa alle forniture giornaliere, recante tra l'altro l'identificazione degli acquirenti riconosciuti e i quantitativi di foraggi ricevuti, con l'indicazione dei produttori che hanno stipulato contratti con gli acquirenti riconosciuti. »

2. È inserito il seguente articolo 21 bis :

« *Articolo 21 bis*

1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 8 bis del regolamento (CEE) n. 1417/78, l'acquirente di foraggi da essiccare deve impegnarsi a :

— presentare all'organismo incaricato del controllo del diritto all'aiuto, entro un mese dalla data della loro consegna a una impresa di trasformazione dei foraggi da essiccare, i contratti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1417/78 ;

— tenere un registro in cui vanno riportati almeno gli acquisti e le vendite giornalieri dei foraggi, suddivisi per prodotto, indicando per ciascuna partita la quantità, il riferimento al contratto con il produttore che ha consegnato la merce e, se del caso, l'impresa di trasformazione destinataria ;

— mettere a disposizione dell'organismo competente la propria contabilità finanziaria ;

— agevolare le operazioni di controllo ;

2. All'acquirente riconosciuto è attribuito un numero di identificazione. L'organismo competente può concedere un riconoscimento provvisorio all'acquirente interessato all'atto della presentazione della domanda di riconoscimento. Il riconoscimento provvisorio diventa definitivo non appena lo Stato membro interessato constati l'adempimento delle condizioni richieste per il riconoscimento e comunque al termine del sesto mese successivo al mese di concessione del riconoscimento provvisorio.

3. Il riconoscimento è ritirato se, salvo causa di forza maggiore, non è più adempiuta una delle condizioni di riconoscimento di cui al paragrafo 1.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 1987.

---

[1] GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.
[2] GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 4.
[3] GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1.
[4] GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 13.
[5] GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.
[6] GU n. L 115 dell'1. 5. 1987, pag. 28.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESSEN

*Vicepresidente*